



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 2/11/2009

BOLLETTINO INFORMATIVO n.6/2009

Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n.44/E, con la quale ha preso in esame la cosiddetta agevolazione Tremonti-ter (vedi ns. precedente bollettino n.5/2009).

Le caratteristiche dell'agevolazione sono quelle già da noi commentate nel bollettino ricordato sopra, che qui di seguito ritrascriviamo per comodità.

Agevolazione Tremonti - ter (art.5 cc.1-3 bis D.L. 78 del 1°/7/2009)

La norma dispone la parziale detassazione degli investimenti in beni strumentali nuovi; in particolare sarà possibile effettuare una variazione in diminuzione ai fini IRES (o IRPEF) in misura pari al 50% del costo del bene strumentale acquistato (anche in leasing), a condizione che l'acquisto venga effettuato tra il 1°/7/2009 e il 30/6/2010: ovviamente, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, la detassazione dovrà essere ripartita tra l'esercizio 2009 e l'esercizio 2010, in funzione del periodo di acquisizione del bene.

Ulteriori condizioni richieste sono che il bene sia nuovo e soprattutto che rientri nell'elenco desumibile dalla divisione 28 della tabella ATECO 2007, il che limita fortemente l'ambito di applicazione della norma (sono esclusi, ad esempio, gli immobili, i computer, le autovetture, ecc.).

L'agevolazione non si applica ai lavoratori autonomi ma soltanto alle imprese, anche individuali ed è irrilevante ai fini IRAP; essa viene revocata se i beni oggetto degli investimenti vengono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero vengono ceduti a soggetti che hanno stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (costituito dai Paesi della UE e da Liechtenstein, Norvegia e Islanda).

Con la circolare in commento l'Agenzia ha fornito alcune precisazioni che ora passiamo in rassegna:

- a) possono usufruire dell'agevolazione anche le imprese che vengono costituite durante il periodo di validità dell'agevolazione stessa, e cioè dal 1°/7/2009 al 30/6/2010;
- b) è stato ufficialmente confermato che usufruiscono dell'agevolazione anche i beni acquisiti tramite contratto di leasing finanziario (che prevede l'opzione di acquisto finale da parte dell'utilizzatore);
- c) pur rientrando tra i beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco non potranno godere dell'agevolazione quei beni che vengono trasformati o assemblati dall'impresa per ottenere prodotti destinati alla vendita, oppure quelli direttamente destinati alla vendita (beni merce);
- d) per quanto riguarda il chiarimento più atteso, e cioè l'individuazione dei beni agevolabili, la circolare si limita a far riferimento alle *“Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”* e all'*“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche”*. Si tratta di due documenti elaborati dell'ISTAT, che trovate sul nostro sito alla pagina aggiornamenti, e che possono essere utilizzati, il primo per controllare quali attività (e quindi quali beni) sono compresi nei vari codici e quali no, ed il secondo per individuare, in ordine alfabetico, il bene che si vorrebbe acquistare con l'agevolazione per vedere se l'attività di fabbricazione di quel bene rientra nell'ambito della divisione 28 (cioè se chi fabbrica il bene che interessa ha codice attività che inizia per 28): solo in questo caso, infatti, il bene può godere della Tremonti-ter (ad esempio, qualora fossi interessato all'acquisizione di un computer, vedrei che l'attività di fabbricazione dello stesso ha codice che inizia per 26, il che mi indica che si tratta di un bene non agevolabile; viceversa, nel caso in cui volessi acquistare una fotocopiatrice, poiché il codice relativo alla fabbricazione di questo tipo di bene inizia per 28 avrei l'indicazione di poter usufruire dell'agevolazione);
- e) per poter godere della norma agevolativa non è necessario che il bene sia entrato in funzione, ma è sufficiente la consegna o spedizione dello stesso;
- f) in caso di acquisizione in leasing l'importo agevolabile è costituito dal 50% del costo sostenuto dalla società di leasing;
- g) è confermato che l'agevolazione spetta solo ai fini IRES (o IRPEF), mentre è irrilevante ai fini IRAP;
- h) non si può tener conto dell'agevolazione ai fini del calcolo degli acconti d'imposta, ma soltanto nella determinazione del saldo: pertanto l'impresa che ha usufruito della Tremonti-ter dovrà calcolare l'acconto facendo riferimento non all'imposta effettivamente dovuta bensì a quella che avrebbe versato se non avesse avuto l'agevolazione;

- i) la revoca dell'agevolazione si ha sia in caso di cessione a terzi del bene agevolato o di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, sia anche in caso di cessione del contratto di leasing entro lo stesso termine o di mancato esercizio del diritto di riscatto alla scadenza del contratto di leasing; in tutti questi casi si dovrà procedere ad una variazione in aumento (sulla dichiarazione dei redditi) pari al minore tra il prezzo di cessione e l'importo a suo tempo agevolato (cioè il 50% del prezzo d'acquisto).

* * *

Cogliamo l'occasione per portare a conoscenza ulteriori notizie recentemente apparse sulla stampa specializzata:

Istanza di rimborso IRAP

Finalmente è stato sciolto il nodo relativo a modalità e tempi di presentazione dell'istanza di cui sopra (ricordiamo che pur essendo chiamata comunemente "istanza di rimborso IRAP" in effetti si tratta di un'istanza per ottenere il rimborso delle maggiori imposte dirette (IRES, IRPEF, ecc.) pagate negli anni dal 2004 al 2007 in conseguenza del fatto che allora non era ancora deducibile il 10% dell'IRAP pagata).

Al riguardo è stato stabilito che le istanze potranno iniziare ad essere inviate a partire da giorni diversi a seconda della Regione di appartenenza: per il Lazio si potrà iniziare l'invio dal 2 dicembre per le persone fisiche e dal 3 dicembre per gli altri soggetti.

Per quanto attiene all'erogazione dei rimborsi, secondo le stime del Governo nel 2010 verranno pagati gli importi relativi al 2004 e parte di quelli relativi al 2005, seguendo l'ordine di prenotazione; nel 2011 verrà completato il pagamento dei rimborsi del 2005 e gli eventuali fondi residui saranno ripartiti proporzionalmente sugli importi relativi al 2006 e al 2007.

La quota restante potrà essere rimborsata, infine, soltanto quando verranno stanziati i fondi necessari.

Sanzioni per mancata indicazione dei dati dell'impresa

Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 2250 del Codice Civile le società devono indicare negli atti e nella corrispondenza le seguenti informazioni:

- sede, numero di iscrizione e ufficio del registro delle imprese dove sono iscritte;
- capitale effettivamente versato quale risulta dall'ultimo bilancio;
- eventuale stato di liquidazione;
- se si tratta di società unipersonali (solo per SpA e Srl).

Le stesse informazioni di cui sopra - limitatamente alle società di capitali - devono essere pubblicate anche sui propri siti web.

A partire dal 29 luglio 2009 è stata ripristinata la sanzione per la mancata pubblicazione delle informazioni di cui sopra, che va da un minimo di 206 € ad un massimo di 2.065 € da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo amministrativo: invitiamo tutti, quindi, a controllare la presenza dei dati di cui sopra nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Infine, ricordiamo anche che ai sensi dell'articolo 2497-bis del Codice Civile, nell'ambito dei gruppi societari, occorre indicare negli atti e nella corrispondenza l'eventuale *status* di società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di un'altra società o ente.